



FOGLIO INFORMATIVO

relativo ai

CREDITI DOCUMENTARI e alle LETTERE DI CREDITO STAND-BY

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Apuana Credito Cooperativo di Massa Carrara sc

Viale Eugenio Chiesa, 4 - cap 54100 – Massa (MS)

Tel.: 0585.89501 – Fax: 0585.8950231

bccapuana@bancaapuana.it / www.bancaapuana.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Massa Carrara n. 920162204

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5593 - cod. ABI 7095.3

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A158313

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

(Indicare i dati, l'indirizzo, telefono, e-mail e la qualifica del soggetto che consegna il foglio informativo al cliente)

(Indicare i dati del cliente cui il foglio informativo è stato consegnato)

(Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto il foglio informativo, il documento "Principali diritti del cliente" oppure la Guida del prodotto ed i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge 108/1996 dal soggetto sopra indicato)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COSA SONO I CREDITI DOCUMENTARI E LE LETTERE DI CREDITO

Il credito documentario è un impegno che una banca, agendo su istruzioni e per conto di un compratore/importatore, emette a favore di un venditore/esportatore. In virtù di questo impegno, la banca effettuerà la prestazione prevista nel credito stesso a favore del venditore, sino alla concorrenza di una somma prestabilita ed entro una scadenza fissata, contro la presentazione dei documenti richiesti e il rispetto di tutti i termini e le condizioni previste nel credito stesso. L'esportatore deve adempiere ai propri obblighi contrattuali e dar corso alla fornitura attraverso la

presentazione dei documenti ad una banca, che li esamina e decide se procedere alla prestazione o formulare eventuali riserve.

Si tratta di un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale, il cui obiettivo principale è dare sicurezza agli operatori sulla regolare esecuzione della transazione commerciale, limitatamente alle condizioni stipulate, e, quindi, prescindendo dalla situazione di mercato che ha determinato l'insorgenza del rapporto.

La lettera di credito stand-by è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La lettera di credito stand-by è un impegno della banca emittente nei confronti del beneficiario (esportatore) ad onorare la sua richiesta di rimborso, nei limiti dell'obbligo assunto, qualora l'ordinante (importatore) non faccia fronte alle sue obbligazioni.

Le operazioni di cui sopra sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore/esportatore.

Le operazioni in esame presuppongono la preventiva concessione di un affidamento del cliente che assume la veste di richiedente nonché di importatore al quale la banca può richiedere idonee garanzie.

Principali rischi

Poiché l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione

commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi – l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali, a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito, per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo.

Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione della transazione commerciale, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

Rischio Paese

Rischio di controparte bancaria in presenza di crediti documentari export non confermati dalla banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

SPESE	IMPORTO
Crediti documentari import	
Commissioni di apertura (per mese o frazione)	0,45% dell'importo con un minimo di € 75,00
Commissioni di utilizzo	0,45% dell'importo con un minimo di € 65,00
Commissione per pagamento differito (in aggiunta alle commissioni di apertura per mese o frazione)	0,45% dell'importo con un minimo di € 65,00
Spese per emendamento del credito documentario	€ 35,00

Commissioni per mancato utilizzo	0,20% dell'importo non utilizzato con un minimo di € 65,00
Spese per comunicazioni (Swift, Telex, posta, etc.)	€ 6,00
Spese invio plichi per corriere celere (DHL, etc.)	€ 60,00
Spese per richiesta documentazione	€ 15,00
Spese per comunicazioni (comprese quelle dovute ai sensi del d.lgs.385/93), oltre rimborso spese postali	€ 3,50
Spese reclamate dalla controparte bancaria estera	A carico del cliente
Valuta di addebito c/c o conto finanziamento	Stesso giorno dell'operazione
Crediti documentari export e ricezione di lettere di Stand-by	
Diritto di notifica	€ 75,00
Spese di conferma	€ 30,00
Spese di conferma	Reclamate da Iccrea
Commissioni di utilizzo	0,45% dell'importo con un minimo di € 65,00
Spese per emendamento credito documentario	€ 35,00
Commissioni per mancato utilizzo	0,20% dell'importo non utilizzato con un minimo di € 65,00
Spese per comunicazioni (Swift, Telex, posta, etc.)	€ 6,00
Spese invio plichi per corriere celere (DHL, etc.)	€ 60,00
Spese per richiesta documentazione	€ 15,00
Spese per comunicazioni (comprese quelle dovute ai sensi del d.lgs.385/93), oltre rimborso spese postali	€ 3,50
Spese reclamate dalla controparte estera	A carico del cliente
Valuta di accredito del c/c o conto anticipi export	Stessa giornata operativa di ricezione dei fondi nel conto della banca (data di regolamento)

La misura delle condizioni economiche, applicabili alle singole operazioni, può variare in base al Paese estero della controparte, nel rispetto comunque degli importi massimi sopra indicati.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il credito documentario e le lettere di credito stand-by irrevocabili non possono essere revocati o modificati senza il consenso di tutte le parti interessate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

60 (sessanta) giorni a decorrere dal momento in cui alla banca sia stato corrisposto tutto il dovuto.

Reclami

I reclami vanno inviati all'**Ufficio Reclami di Banca Apuana Credito Cooperativo di Massa Carrara società cooperativa, Viale E. Chiesa, 4 – 54100 Massa**, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore BancarioFinanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel

Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

In ogni caso, qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario.

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero, ha elaborato delle "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari", che, periodicamente aggiornate, sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali commerciali che coinvolgono lo strumento del credito documentario e della lettera di credito standby
Rischio Paese	Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi
Rischio di controparte bancaria	insolvenza della controparte bancaria estera presso la quale l'importatore ha aperto il credito documentario, da cui discende l'impossibilità di incassare il credito stesso
Valuta	Data dalla quale decorre il conteggio degli interessi